

**STUDIO LEGALE
TRIBUTARIO VILLANI**

**BOZZA DEL DECRETO
LEGISLATIVO DI
RIFORMA DEL PROCESSO
TRIBUTARIO**

**APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI
MINISTRI IL 16 NOVEMBRE 2023**

Lecce, 17 novembre 2023

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Del giudice tributario e dei suoi ausiliari

Articolo 7

Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

[3. E' sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.]

4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. **La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, CON RICORSO NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE AL 1° SETTEMBRE 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Articolo 12

Assistenza tecnica

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

a) gli avvocati;

b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

a) gli ingegneri;

b) gli architetti;

c) i geometri;

d) i periti industriali;

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

e) i dottori agronomi e forestali;

f) gli agrotecnici;

g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato **salvo che il conferente apponga la propria firma digitale**. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. **Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.**

7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, CON RICORSO NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE AL 1° SETTEMBRE 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo | 31 dicembre 1992 | n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Articolo 14

Litisconsorzio ed intervento

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Articolo 15

Spese del giudizio

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

1-bis. Non trova applicazione quanto previsto dal comma 1 nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio.

2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.

2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

2-quinqies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Articolo 16

Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale **con raccomandata con avviso di ricevimento**. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

[1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.]

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUNARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Articolo 16 bis

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 82 del 2005, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi del suo articolo 76. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nè ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico.

3-bis. **SOPPRESSO.**

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, CON RICORSO NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE AL 1° SETTEMBRE 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Articolo 17 bis

Il reclamo e la mediazione

ABROGATO

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

(AGGIUNTO)

Articolo 17-ter

Degli atti in generale

1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.
2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle Corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 5, dell'articolo 16-bis, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, CON RICORSO NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE AL 1° SETTEMBRE 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE I Introduzione del giudizio

Articolo 19

Atti impugnabili e oggetto del ricorso

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

e bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE I Introduzione del giudizio

Articolo 21

Termine per la proposizione del ricorso

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all' art. 19 , comma 1, **lettere g) e g-bis**), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione **o di autotutela** presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione **o di autotutela**, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE I Introduzione del giudizio

Articolo 25 bis

Potere di certificazione di conformità

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, CON RICORSO NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE AL 1° SETTEMBRE 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE III La trattazione della controversia

Articolo 33

Trattazione in camera di consiglio

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chiedi la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

(AGGIUNTO)

Art. 34-bis

Sentenza in forma semplificata

1. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

(AGGIUNTO)

Art. 34-ter

Udienza a distanza

1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE III La trattazione della controversia

Articolo 35

Deliberazioni del collegio giudicante

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE IV La decisione della controversia

Articolo 36

Contenuto della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere:
 - 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
 - 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
 - 3) le richieste delle parti;
 - 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto **di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto;**
 - 5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE IV La decisione della controversia

Articolo 37

Publicazione e comunicazione della sentenza

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito **telematico** nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. **Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.**

2. ABROGATO.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, CON RICORSO NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE AL 1° SETTEMBRE 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO II I procedimenti cautelare e conciliativo

Articolo 47

Sospensione dell'atto impugnato

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla **Corte di giustizia di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio** la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio **o del giudice monocratico**.

4. Il collegio **o il giudice monocratico**, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata **non impugnabile** nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. **L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

[5.bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.]

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza ~~di primo grado.~~

8. In caso di mutamento delle circostanze la **Corte di giustizia di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio** su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

(AGGIUNTO)

Art. 47-ter

Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiara di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO II I procedimenti cautelare e conciliativo

Articolo 48

Conciliazione fuori udienza

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, **la Corte di giustizia tributaria pronuncia** sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, **la Corte dichiara** con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO II I procedimenti cautelare e conciliativo

Articolo 48 bis.1

Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria

1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e **ai precedenti giurisprudenziali**.
2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non compare **con la fissazione di una nuova udienza**.
3. La causa, **se richiesto da una delle parti**, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO II I procedimenti cautelare e conciliativo

Articolo 48 ter

Definizione e pagamento delle somme dovute

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio **e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.**

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO III Le impugnazioni - SEZIONE II Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado

Articolo 52

Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell'articolo 4, comma 2.

2. L'appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. ~~Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.~~

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.

~~6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.~~

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO III Le impugnazioni - SEZIONE II Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado

Articolo 58

Nuove prove in appello

1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO III Le impugnazioni - SEZIONE III Il ricorso per Cassazione

Articolo 62 bis

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla **Corte di giustizia tributaria** che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. ~~Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.~~
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile , **comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza**, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. **L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.**
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
6. La **Corte di giustizia tributaria** non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO III Le impugnazioni - SEZIONE IV La revocazione

Articolo 65

Proposizione della impugnazione

1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.

3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui **agli articoli 47 e 52**, in quanto compatibili.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO III Disposizioni finali e transitorie

Articolo 79

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

2. Nei giudizi davanti alla **Corte di giustizia di primo e secondo grado** riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle Corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.

2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO VILLANI

Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali può essere effettuato con modalità cartacea.

N.B.: LE MODIFICHE SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, CON RICORSO NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE AL 1° SETTEMBRE 2024.

Lecce, 17 novembre 2023

Avv. Maurizio Villani

Avv. Antonella Villani

Avv. Alessandro Villani

Dott.ssa Marta Zizzari

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

APPENDICE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;

Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1, lettera h) e 19 comma 1, lettere da a) a h) recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del . . . ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 7, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.”;
- b) nell'articolo 12:
 - 1) al comma 7, primo periodo, dopo le parole “dallo stesso incaricato” sono aggiunte le seguenti: “salvo che il conferente apponga la propria firma digitale”;
 - 2) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto

informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.”;

3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-*bis*. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.”;

c) nell'articolo 14, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-*bis*. In caso di vizi della notificazione eccipiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”;

d) nell'articolo 15:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-*bis*. Non trova applicazione quanto previsto dal comma 1 nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio.”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.”;

3) dopo il comma 2-*octies* è inserito il seguente: “2-*nonies*. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.”;

e) nell'articolo 16, comma 1, le parole da “in plico” a “dell'avviso” sono sostituite dalle seguenti: “con raccomandata con avviso di ricevimento”;

f) nell'articolo 16-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 82 del 2005, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi del suo articolo 76. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nè ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico.”;

3) il comma 3-*bis* è soppresso;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-*bis*. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.”;

g) dopo l'articolo 17-*bis* è inserito il seguente capo:

“Capo III

Forma degli atti

Art. 17-ter Degli atti in generale

1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.
2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle Corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 5, dell'articolo 16-bis, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.”;

h) nell'articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212.”;

i) nell'articolo 21, comma 2:

- 1) le parole “lettera g)” sono sostituite con le seguenti: “lettere g) e g-bis)”;
- 2) dopo le parole “di restituzione” sono inserite le seguenti: “o di autotutela”;

l) nell'articolo 25-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.”;

m) nell'articolo 33 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chiede la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Sa una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.”;

n) dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

- 1) “Art. 34-bis Sentenza in forma semplificata 1. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.”;
- 2) “Art. 34-ter Udienza a distanza 1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle

cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.”;

- o) nell'articolo 35, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni”;
- p) nell'articolo 36, al comma 1, numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto”;
- q) nell'articolo 37:
 - 1) al comma 1 dopo la parola “deposito” è inserita la seguente “telematico”;
 - 2) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.”;
 - 3) il comma 2 è abrogato;
- r) all'articolo 47:
 - 1) nel comma 1 le parole “commissione provinciale competente” sono sostituite dalle seguenti: “Corte di giustizia di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio”;
 - 2) nel comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o del giudice monocratico”;
 - 3) nel comma 4, primo periodo, dopo la parola “collegio” sono aggiunte le seguenti: “o il giudice monocratico”;
 - 4) nel comma 4:
 - a) al primo periodo le parole “non impugnabile” sono soppresse;
 - b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.”;
 - 5) nel comma 7 le parole “di primo grado” sono soppresse;
 - 6) nel comma 8 la parola “commissione” è sostituita dalle seguenti: “Corte di giustizia di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio”;
- s) dopo l'articolo 47-*bis* è inserito il seguente: “Art. 47-*ter* Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione 1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso,

accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiarò di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.”;

t) nell'articolo 48:

1) al comma 2 le parole “la commissione pronuncia” sono sostituite dalle seguenti: “la Corte di giustizia tributaria pronuncia” e le parole “la commissione dichiara” sono sostituite dalle seguenti: “la Corte dichiara”;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.”;

u) nell'articolo 48-bis.1:

1) al comma 1 le parole “all'esistenza di questione di facile e pronta soluzione” sono sostituite dalle seguenti: “ai precedenti giurisprudenziali”;

2) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con la fissazione di una nuova udienza”;

3) al comma 3, dopo le parole “La causa” sono inserite le seguenti: “, se richiesto da una delle parti,”;

v) nell'articolo 48-ter, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione”;

z) nell'articolo 52:

1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.”;

aa) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

“Art. 58 Nuove prove in appello

1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.”;

bb) nell'articolo 62-bis:

1) al comma 1, primo periodo, la parola “commissione” è sostituita dalle seguenti: “Corte di giustizia tributaria” e il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la parola “utile” sono inserite le seguenti: “, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,”;

3) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.”;

4) nel comma 6, la parola “commissione” è sostituita dalle seguenti: “Corte di giustizia tributaria”;

cc) nell’articolo 65, al comma 3-bis le parole “all’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 47 e”;

dd) nell’articolo 79:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e finali”;

2) al comma 2, le parole “commissione tributaria provinciale o regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Corte di giustizia di primo e secondo grado”;

3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle Corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.

2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali può essere effettuato con modalità cartacea.”.

Art. 2

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto il seguente comma: “3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione nè alcun rimborso spese.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

b) il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2018, n. 136.

Art. 3

Entrata in vigore e decorrenza degli effetti

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), h), i), m), n), o), p), r), s), t), u), v), z), aa), bb) e cc) che

si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto